

6 AGOSTO 2020



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1883

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
*"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"***

Sommario

<u>EDILIZIA</u>	4
<u>Contributo di costruzione</u>	4
<u>Usi temporanei</u>	4
<u>APPALTI</u>	6
<u>Art. 1- Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</u>	6
<u>Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali</u>	6
<u>Art. 8- Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</u>	7
<u>NORME DI SEMPLIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE</u>	8
<u>Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio</u>	8
<u>Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti</u>	9
<u>Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome</u>	10
<u>Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio</u>	11
<u>Eliminazione tetti di spesa</u>	12
<u>Trasmissione variazioni al tesoriere</u>	12
<u>Rinnovo secondo mandato organo di revisione</u>	13
<u>NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA</u>	14
<u>Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali</u>	14
<u>Art. 17- Stabilità finanziaria degli enti locali</u>	14
<u>Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (integrazione art. 17, comma 1, d.l. 76)</u>	15
<u>Parametri di deficitarietà strutturale</u>	15
<u>Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria</u>	16
<u>Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale</u>	16
<u>NORME FISCALI URGENTI</u>	17
<u>Riscossione diretta società in house (correzione alla legge 160/2019)</u>	17
<u>Ripristino maggiorazione ex-Tasi (correzione alla legge 160/2019)</u>	18
<u>Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)</u>	19
<u>Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)</u>	20
<u>MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE</u>	21
<u>Art. 24- Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali</u>	21



<u>Art. 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione</u>	25
<u>Art. 30- Misure di semplificazione in materia anagrafica</u>	25
<u>Art. 32-Codice di condotta tecnologica</u>	26
<u>Art. 33- Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi</u>	26
<u>Art. 35- Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese</u>	27
<u>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY</u>	28
<u>Art.38- Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche</u>	28
<u>EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE</u>	29
<u>Articolo 49-bis- Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane</u>	29
<u>Art. 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni</u>	32
<u>MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI</u>	33
<u>Semplificazioni esenzioni per occupazione suolo pubblico di manifestazioni culturali (art.181 dl 34)</u>	33
<u>Erogazione contributi enti e associazioni culturali (art. 183, dl 34)</u>	33
<u>Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura (art. 183, dl 34)</u>	34
<u>PROPOSTE DI INTEGRAZIONE NORME SISMA CENTRO ITALIA</u>	35
<u>Proroga personale</u>	35
<u>Segretari comunali</u>	36
<u>Anticipazioni di cassa e tesoreria</u>	37
<u>Zona franca urbana</u>	38
<u>PROPOSTE PERSONALE SCOLASTICO</u>	39
<u>Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine</u>	39
<u>Efficacia delle graduatorie concorsuali</u>	40
<u>Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario</u>	41
<u>PERSONALE</u>	42
<u>Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019</u>	42



EDILIZIA

Contributo di costruzione

Art. 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

All'articolo 10, al comma 1, la lettera h) aggiungere le seguenti parole "Fino al 31 dicembre 2021"

Motivazione

La norma cui si riferisce la proposta emendativa – come sottolineato anche dall'Ufficio Studi del Senato - comporta una riduzione delle entrate dei Comuni che può avere ripercussioni negative sui rispettivi bilanci difficilmente preventivabili, soprattutto se tale riduzione è prevista a regime e non solo nella fase emergenziale. L'emendamento ha dunque la finalità di ridurre tale misura al solo periodo emergenziale che è alla base dello stesso decreto.

Usi temporanei

Art. 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

All'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis. Dopo l'articolo 23 ter è inserito il seguente articolo:

"23 quater (Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:
 - a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
 - b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
 - c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
 - d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità



pubblica e dell'ordine pubblico, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

- 5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.*
- 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.*
- 7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.*
- 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."*

Motivazione

L'emendamento è volto a semplificare il procedimento relativo all'attivazione dei processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale in via temporanea con una norma specifica, prevedendo una convenzione che ne disciplina tutti gli aspetti. Inoltre è previsto, con un considerevole snellimento procedurale - soprattutto nelle città di medio-grandi dimensioni - che il Consiglio comunale possa individuare i criteri e gli indirizzi affinché, in casi specifici, lo schema di convenzione possa essere approvato dalla Giunta Comunale. In assenza di tale deliberazione l'approvazione dello schema convenzionale resta vincolato alle delibere di Consiglio.



APPALTI

Art. 1- Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

All'articolo 1, comma 2, lettera b), eliminare le parole "che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate".

Al comma 2, alla lettera b) le parole "di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e" sono soppresse.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"6. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento."

Motivazione

I due emendamenti all'articolo 1 comma 2 del decreto servono da un lato ad eliminare un inciso che rischia di generare confusione dato che il principio della libera concorrenza è già affermato nel Codice dei Contratti in modo inequivocabile; dall'altro ad eliminare un evidente contraddizione tra quanto previsto alla lettera a) in merito alla soglia per affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi e quanto invece indicato per la stessa soglia alla lettera b) che invece, per la stessa soglia, prevede la procedura negoziata.

Infine, si propone, almeno fino al 31 dicembre 2021, al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

All'articolo 9, comma 1, terzo periodo, dopo le parole "il Presidente del Consiglio dei ministri", aggiungere le seguenti parole: "previa intesa in Conferenza Unificata"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di condividere gli interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di commissari straordinari.



Art. 8- Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis): All'articolo 133, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole "nelle procedure aperte" sono aggiunte: "e nelle procedure negoziate"

Al comma 7, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

*a-bis) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "L'articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, **nonché i commi 1 bis e 1 ter**";*

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"12. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 30, comma 8, dopo le parole "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono aggiunte le seguenti "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117";

All'articolo 59, comma 1, all'inizio sono aggiunte le seguenti parole "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117";

All'articolo 140, comma 1, dopo le parole "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117" .


Motivazione

Il primo emendamento prevede che l'applicazione dell'inversione procedimentale, che il decreto c.d. Sblocca cantieri ha già esteso anche al settore degli appalti ordinari e che il DL 75/2020 ha prorogato, sia effettuata anche alle procedure negoziate. Molte amministrazioni hanno infatti ridotto drasticamente i tempi delle procedure di gara grazie a questa possibilità. L'estensione avrebbe un effetto molto positivo sulla celerità procedurale.

Il secondo emendamento serve a chiarire che la sospensione del divieto di procedere all'appalto integrato va estesa anche ai commi 1-bis e 1-ter del decreto Sbloccantieri che limitano ne limitano l'oggetto e la procedura.

La terza proposta emendativa mira a rendere più chiaro il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore in materia di affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS) anche al fine di fornire agli operatori del settore maggiore certezza, finora minata da interpretazioni giurisprudenziali tra loro contraddittorie. Gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di promozione degli ETS ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura peculiare del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di una applicazione dell'art. 118, u.c. Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza sulla realizzazione delle attività di interesse generale fra la Pubblica Amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore.

Le proposte di intervento sul codice dei contratti pubblici, nel salvaguardare la specificità della disciplina degli istituti collaborativi previsti nel d. lgs. n. 117/2017, da ultimo confermati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 131/2020, sono conformi alla direttiva appalti 2014/24/UE, in particolar modo al considerando n. 114 e all'art. 1, comma 4.



NORME DI SEMPLIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

“Art. 17-bis. Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione.

Motivazione

La grave crisi finanziaria determinata dal COVID-19 ha indotto il legislatore a prorogare fino al 30 settembre il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Molti enti locali si trovano nella difficile condizione di gestire l'anno in corso in esercizio provvisorio, con molteplici ostacoli anche nell'utilizzo di risorse già disponibili in bilancio. L'emendamento proposto intende mitigare queste gravose criticità, al fine di consentire immediatamente agli enti locali l'utilizzo di risorse già acquisite tramite trasferimenti e contributi ricevuti da altre Amministrazioni pubbliche. La stessa procedura viene prospettata per le variazioni compensative necessarie per l'attivazione risorse proprie in relazione a spese non considerate nel capitolo appropriato nel bilancio triennale 2019-2021. La proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.



Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Motivazione

*In materia di avanzi disponibili in bilancio, le norme fin qui intervenute per contrastare l'emergenza finanziaria in atto si limitano a deroghe nell'utilizzo della sola quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, per sostenere le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso e ferme restando, in ogni caso, le priorità da garantire alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma proposta punta quindi a superare questo ristretto perimetro, tenuto conto della persistente situazione di grave criticità attraversata dalla finanza degli enti locali. In particolare, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite** la proposta amplia le facoltà di utilizzo degli avanzi attraverso:*

a. *l'estensione alla **quota destinata genericamente agli investimenti (comma 1)** dell'utilizzo che l'articolo 109 del dl 18/2020 consente solo per la quota libera dell'avanzo di amministrazione;*

a. *l'autorizzazione anche per gli **enti in condizione di disavanzo** dell'utilizzo delle quote libere e destinate dell'avanzo (**comma 2**), nonché delle quote vincolate, limitatamente agli importi derivanti da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o da precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all'economia locale;*



b. in considerazione delle attuali esigenze, inoltre, con **l'ultimo periodo del comma 1** si consente l'uso degli avanzi liberi e destinati anche nel corso dell'esercizio provvisorio e, per una quota non superiore all'80 per cento, fin dal momento del deposito dello schema di rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo. Viene inoltre consentito (in questo caso nei limiti del comma 898) l'utilizzo libero delle quote vincolate derivanti da entrate proprie effettivamente disponibili e libere da obbligazioni;

c. il **comma 3**, infine, dispone l'estensione dell'utilizzo, in deroga alle attuali norme, dei proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili e di attività finanziarie, nonché i proventi da sanzioni amministrative acquisiti nel 2020, al pari delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (già trattate dall'articolo 109 del dl 18/2020).

Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, primo periodo, le parole "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione" sono sostituite dalle parole "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione".

Motivazione

Le richieste di anticipazione presentate dagli enti territoriali entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'art. 116 del decreto-legge n. 34/2020 non hanno esaurito le risorse del Fondo per il pagamento dei debiti commerciali istituito con l'art. 115 dello stesso decreto. In molti casi ciò è dipeso dal poco tempo disponibile a fronte della complessità procedurale della domanda e da un'operatività degli uffici significativamente rallentata dall'emergenza Covid.

Si ritiene quindi necessaria l'apertura di una nuova finestra temporale per la presentazione di altre richieste di anticipazione di liquidità a valere sulle risorse residue dello stesso fondo in modo da accelerare ulteriormente il pagamento, da parte degli enti territoriali, dello stock di debiti, maturati al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.



Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole “, al cui pagamento l'ente locale può provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili, attraverso apposito provvedimento dirigenziale, anche nelle more del formale riconoscimento del debito”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma 1, il regolamento di contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del medesimo comma sia effettuato mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento e comunque non oltre il 31 dicembre successivo;
- c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole “, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”.

Motivazione

*La proposta modifica alcuni aspetti della disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) derivanti da sentenze esecutive. Con la **lettera a)** si dà facoltà di provvedere al pagamento degli oneri da sentenza esecutiva anche prima del formale riconoscimento del debito che esse comportano. Tale modifica tiene conto della assoluta assenza di discrezionalità dell'onere cui l'ente è chiamato a far fronte e permette di accelerare il procedimento di spesa e evitare l'aumento degli oneri accessori connesso con l'iter delle deliberazioni di riconoscimento. La **lettera b)** concede agli enti locali di assegnare all'organo esecutivo la responsabilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, con obbligo di successiva comunicazione al Consiglio, sempre in ragione della sostanziale assenza di discrezionalità nella definizione della spesa. Con la **lettera c)** viene integrata la disposizione del comma 3 dello stesso art. 194 TUEL ammettendo che la copertura del debito possa essere articolata nell'arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione dei debiti concordati tra ente locale e il creditore. L'attuale disciplina costringe alla copertura integrale, sotto il profilo della competenza, nell'arco massimo di un triennio, anche a fronte di accordi di rateizzazione più lunghi, che caratterizzano di norma la regolazione di debiti verso altri enti pubblici.*

Eliminazione tetti di spesa

Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2022".

Motivazione

Sulla scorta della positiva abrogazione di tetti e vincoli di spesa operati dal decreto-legge n. 124 del 2019 (c.d. collegato fiscale), si ritiene opportuno completare l'operazione di semplificazione amministrativa con l'abrogazione di altre distorsive limitazioni rimaste in capo agli enti locali. In particolare, con l'emendamento in questione si propone di non applicare agli enti locali i seguenti divieti e tetti di spesa:

- *consulenze informatiche (legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 146): divieto incongruo anche tenuto conto delle significative istanze di digitalizzazione che caratterizzano la Pubblica Amministrazione;*
- *spesa per lavoro flessibile (articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010): tetto pari al 50% della spesa 2009 o pari al 100% della spesa 2009 per gli enti in regola con la riduzione della spesa per il personale di cui ai commi 557 e 562, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- *incarichi di studio, ricerca e consulenza (articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014): tetto pari al 4,2% della spesa per personale sostenuta nel 2012, qualora tale spesa sia inferiore a 5 milioni di euro, altrimenti una soglia ulteriormente ribassata all'1,4%;*
- *limitazioni ai trattamenti economici accessori nelle more dei riallineamenti contrattuali.*

Con il secondo periodo, il divieto di assegnare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa viene posposto a decorrere dal 2022 (articolo 22, comma Dlgs 75/2017; art. 7 comma 5-bis del d.lgs. 165/2001).

Trasmissione variazioni al tesoriere

È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

L'articolo 57, comma 2-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto rilevanti semplificazioni in materia di controlli del Tesoriere sull'ente locale, omettendo però di abrogare l'articolo 175, comma 9-bis del TUEL, in base al quale rimane in capo all'ente locale l'obbligo di comunicazione delle variazioni al bilancio di previsione, delle variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e delle variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. Conseguentemente, persiste un incongruo obbligo di controllo da parte del Tesoriere su tali attività contabili poste ordinariamente in essere dall'ente locale. La modifica proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.



Rinnovo secondo mandato organo di revisione

All'articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-*ter*. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-*bis* estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.”

In subordine:

All'articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-*ter*. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.”

Motivazione

L'attuale procedura di scelta dell'Organo di revisione mediante sorteggio non consente, per interpretazione ormai consolidata, di procedere ad un rinnovo dell'organo di revisione, come di regola avveniva con il precedente sistema di nomina. In un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure amministrative, l'emendamento proposto mira a consentire il rinnovo dell'organo di revisione per un secondo mandato.

La proposta “in subordine” permette il rinnovo per un mandato ulteriore soltanto ai comuni fino a 5mila abitanti, il cui organo di revisione è composta di un solo revisore, sempre con l'intento di semplificazione delle procedure amministrative.

NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA

Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2020 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori spese da emergenza.

Art. 17- Stabilità finanziaria degli enti locali

All'art. 17, comma 2, dopo le parole "piano di riequilibrio" aggiungere la parola " , anche".

Motivazione

La modifica permette di considerare nell'ambito della sospensione dei termini prevista all'art. 17, comma 2, tutti i piani di riequilibrio presentati tra il 2018 e l'inizio del 2020 e non solo quelli oggetto di rimodulazione o riformulazione. Le eventuali contestazioni sull'andamento dei piani che possono condurre al cd "dissesto guidato (d.lgs. 149/2011, art. 6) potranno essere riproposte dal giugno 2021, dopo il definitivo superamento dell'emergenza epidemiologica in corso.



Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (integrazione art. 17, comma 1, d.l. 76)

All'articolo 17 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Motivazione

L'articolo 259 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali prevede un termine perentorio per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte dei Comuni per cui sia stato dichiarato il dissesto finanziario. Nel caso tale termine scada durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, risulterebbe per assurdo ostacolata ancor più la possibilità di risanamento dei Comuni che si trovano ad affrontare contestualmente l'emergenza sanitaria e quella finanziaria. La norma proposta applica la stessa procedura di sospensione e rimessione in termini che l'articolo 17, comma 1, del dl Semplificazioni già dispone nel caso, del tutto analogo, della formulazione del piano di riequilibrio pluriennale (cd. predissesto).

Parametri di deficitarietà strutturale

Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma sospende per il 2020 l'applicazione dei dispositivi che limitano la spesa e sottopongono a controlli e sanzioni gli enti in condizioni di "deficitarietà strutturale", il cui accertamento si basa su parametri che risultano fortemente investiti dall'emergenza da COVID-19 (copertura costi dei servizi a domanda individuale, dimensione della spesa corrente, dotazioni organiche). L'applicazione del dispositivo ordinario metterebbe in gravi difficoltà gli enti in questione nell'erogazione dei servizi essenziali e nella fornitura del supporto aggiuntivo richiesto dall'emergenza.

Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria

La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate.

Motivazione

La proposta emendativa differisce il pagamento delle anticipazioni di liquidità concesse ad enti in "predissesto" e ad enti già sciolti per fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, alla fine dell'attuale periodo di rateizzazione, al fine di sostenere la liquidità di tali enti a fronte dell'emergenza in corso.

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,"; le parole "prevede un'anticipazione a valere su" sono sostituite con le parole: "istituisce un";
 - b. al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e".
2. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".
3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

In considerazione del carattere di "strumento di finanziamento" che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio pluriennale (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l'espressione "anticipazione" nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

- il comma 1 amplia il periodo di restituzione del fondo di rotazione fino a 10 anni dal 2020;
- il comma 2 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso al fondo di rotazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL includendo tra le fattispecie ammissibili anche le emergenze da contenziosi censiti nel piano.
- Il comma 3 **incrementa la dotazione del fondo di rotazione di 100 milioni di euro**, al fine di sostenere – anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso – gli equilibri finanziari degli enti in predissesto.

NORME FISCALI URGENTI

Riscossione diretta società in house (correzione alla legge 160/2019)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 786, lettera c), sostituire le parole "numero 4)" con le seguenti parole: "numero 3)". Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole "numeri 1), 2) e 3)" con le seguenti parole: "numeri 1), 2) e 4)".

Motivazione

*Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all'applicabilità della maggiorazione di aliquota sulla "nuova IMU" (Maggiorazione ex-TASI). La modifica di cui alla **lettera a)**, coerentemente con lo spirito della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, mira ad equiparare, ai fini del principio generale del riversamento diretto delle entrate, le società a totale capitale pubblico affidatarie delle attività di accertamento e riscossione agli enti impositori affidanti. Le società pubbliche, al pari dell'ente, potranno essere pertanto direttamente beneficiarie dei versamenti dei contribuenti. L'attuale formulazione della norma, che esclude dal principio generale del riversamento sui conti di tesoreria dell'ente impositore le sole società private a capitale misto pubblico-privato, costituisce con evidenza un errore materiale (confusione tra il "n.4)" e il "n.3)" dell'art. 52, co.5, del d.lgs. 446/1997, risultando in contrasto con l'obiettivo di potenziamento della gestione diretta da parte degli enti e con la funzione di garanzia che il dispositivo del riversamento diretto è chiamato ad assolvere.*

Appare opportuno ricordare che anche in sede di analisi tecnica svolta dagli uffici studi di Camera e Senato (Dossier del 17 dicembre 2019, pag. 382-383), per un verso, si ravvisava la presenza di una deroga al principio generale del riversamento diretto per le società miste (comma 786); tuttavia, in sede di analisi del comma 788 si confermava il principio generale del versamento diretto sui conti intestati all'ente impositore, ad eccezione delle società a totale partecipazione pubblica.

Ripristino maggiorazione ex-Tasi (correzione alla legge 160/2019)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 755, sono abolite le parole "da adottare ai sensi del comma 779," e le parole "dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento" sono sostituite da "nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento".

In subordine:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 755, sono abolite le parole "da adottare ai sensi del comma 779,".
2. A decorrere dal 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 75 milioni di euro a titolo di ristoro del minor gettito derivante dall'abolizione della Tasi e dalla disciplina delle aliquote dell'IMU di cui al comma 755 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che non permette di assicurare l'invarianza del gettito acquisibile dai comuni che avevano applicato la cosiddetta maggiorazione Tasi negli anni dal 2016 al 2019. La quota incrementale del fondo di cui al precedente periodo è ripartita tra i comuni interessati, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di un decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 ottobre 2020.

Motivazione

La modifica proposta mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito. Nell'attuale formulazione, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli "altri immobili" (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale "D", abitazioni principali "di lusso") non potrebbero rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro. È stato inoltre eliminato il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.

La norma proposta in subordine, oltre ad abolire il riferimento impreciso al comma 779, dispone il ristoro a favore dei comuni che avevano applicato la "maggiorazione Tasi" negli scorsi anni e che non potranno, in base all'attuale disciplina della nuova IMU, mantenere lo stesso introito a decorrere dal 2020.



Norma interpretativa su ristoro IMU-porti (art. 1, comma 582, n. 205/17)

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 205 del 2017.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU delle strutture portuali, a decorrere dal 2020, rischia di limitare il diritto al ristoro dei Comuni beneficiari del contributo compensativo stabilito con il comma 582 della Legge di bilancio per il 2018 (l. 205/2017), in quanto sembra limitarlo ai casi di richiesta di riclassamento catastale "presentata" nel corso del 2019.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una sottovalutazione del ristoro dovuto, ricomprendendovi i casi di presentazione della domanda o applicazione del riclassamento più favorevole per il contribuente intervenuti anche successivamente, ma con effetto dal 1° gennaio 2020. La norma non richiede ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già previsto dalla citata legge n. 205/2017.

Modalità di gestione dei contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8 marzo 2020."

Motivazione

La proposta risponde all'esigenza di consentire agli enti, che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 1997, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. È peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all'intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.

Programmi potenziamento entrate locali (co.1091 l. 145/2018)

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.



MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 24- Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

All'art. 24, comma 1, lettera a, numero 4, dopo le parole "al comma 3-bis," aggiungere le parole "al primo periodo, sostituire le parole "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza Unificata". Inoltre".

Motivazione

Il dl Semplificazioni introduce modifiche al CAD in tema di domicilio digitale con l'obiettivo di elevare il grado di informatizzazione del dialogo tra PA e cittadino-impresa. In particolare, la modifica di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a, numero 4 interviene sul decreto attuativo previsto al comma 3-bis dell'articolo 3-bis del CAD al fine di fissare la data di decorrenza dell'obbligo per gli enti di comunicare in via esclusivamente telematica con i soggetti privi di domicilio digitale. Precisamente, l'oggetto del decreto (del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione) viene ampliato fino a ricomprendere la definizione delle modalità di consegna e di messa a disposizione dei documenti, in tal modo coordinando la disciplina del domicilio digitale con le previsioni in materia di piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. **In considerazione della rilevanza delle disposizioni richiamate sull'efficacia e sull'efficienza del macro-processo di acquisizione delle entrate locali e, in particolare, delle fasi di riscossione locale, anche coattiva, si ritiene necessario che l'emanazione del decreto avvenga previa intesa con la Conferenza Unificata.**

All'articolo 24, comma 1, lettera b, numero 1 dopo le parole "con legge dello Stato." aggiungere le parole "Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicilia digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile." "

Motivazione

L'INI-PEC è l'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il quale si avvale di InfoCamere per l'intera gestione operativa.

Il dl Semplificazioni introduce previsioni finalizzate ad ampliare il contenuto dell'Indice (in particolare chiarisce che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato eleggono un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.), a rafforzare il carattere di cogenza dell'utilizzo dei domicilia come mezzo esclusivo della comunicazione tra PA e imprese **senza risolvere in alcun modo il noto problema della difficoltà di accesso degli enti locali all'Indice.**

Attualmente l'ente locale che voglia accedere all'INI-PEC per il semplice utilizzo a fini istituzionali dei domicilia digitali ivi contenuti e quindi senza acquistare i servizi a valore aggiunto offerti a pagamento da InfoCamere, può farlo in maniera puntuale (interrogando un

soggetto alla volta) oppure integrando il proprio sistema informatico all'Indice con meccanismi costosi di cooperazione applicativa (porte di dominio). **Entrambe le modalità sono inadeguate per l'ente locale che intenda contrastare l'evasione, potenziare la propria capacità di accertamento e riscossione o, semplicemente, adempiere alla norma.** Per inviare una pec a 1.000 soggetti (imprese o professionisti) l'ente dovrà effettuare 1.000 interrogazioni del registro o dovrà avere integrato i propri sistemi informativi col registro nazionale, sopportando costi ingenti, anche di decine di migliaia di euro. Per quanto detto **si ritiene necessario prevedere che gli enti locali possano accedere gratuitamente agli elenchi dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese mediante il semplice download asincrono di file in formato riutilizzabile. In tal modo gli enti locali saranno liberati dall'obbligo di dovere acquistare servizi a valore aggiunto senza averne l'esigenza o di dovere sopportare gli ingenti oneri di implementazione del colloquio A2A con l'indice nazionale.**

All'articolo 24, comma 1, lettera c, numero 3, aggiungere infine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti parole "previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo" e sopprimere conseguentemente le parole "contenuti nell'elenco di cui al presente articolo".

Motivazione

L'INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Nelle more dell'entrata a pieno regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la gestione dell'indice è affidata ad AgID che, per gli aspetti realizzativi, si avvale di InfoCamere.

Il dl Semplificazioni (articolo 24, comma 1, lettera c, numero 3) modifica l'articolo 6-quater del CAD al fine di evitare che, con il funzionamento a regime dell'ANPR, sia cessato l'INAD e, quindi, con l'obiettivo di preservare i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Tuttavia il dettato normativo lascia dubbi circa il mantenimento dei domicili digitali delle persone fisiche nell'INAD, anche successivamente all'entrata in fase di regime dell'ANPR. **Si propone pertanto di evitare dubbi interpretativi affermando in maniera chiara la presenza in via esclusiva nell'ANPR dei domicili digitali delle persone fisiche. Ciò salvaguardando la sussistenza dell'INAD, anche dopo l'entrata a regime dell'ANPR, come indice dei soli domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.**

All'art. 24, al comma 1, inserire la seguente lettera d) bis:

All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole "**L'estrazione.**" sono inserite le parole "**, anche massiva**". Alla fine del paragrafo, dopo le parole "**Linee guida**" sono aggiunte le parole "**, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali**".

All'art. 24, al comma 1, lettera e) Punto 6), sostituire le parole "**28 febbraio 2021**" con le parole "**31 dicembre 2021**".

All'art. 24, al comma 1, lettera f) Punto 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole "**28 febbraio 2021**" con le parole "**30 giugno 2021**".

All'art. 24, al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole "**30 settembre 2021**" con le parole "**31 dicembre 2021**".

Motivazione

Gli elenchi contenuti negli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater sono essenziali per lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali delle PPAA, pertanto, **con il primo emendamento si ritiene importante consentirne l'estrazione anche massiva, secondo le indicazioni dell'AGID, come già sancito nella norma.** Il richiamo alla gratuità ricorre a ricordare l'applicazione, anche in questa fattispecie, dei principi già sanciti nell'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale e confermati dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con le proposte emendative successive, pur considerando positivamente l'intento di dare impulso alla diffusione delle identità digitali fissando l'accesso ai servizi pubblici on-line esclusivamente attraverso questi strumenti, **si ritiene congruo stabilire alla fine dell'anno 2021 il termine entro il quale le PPAA dovranno adeguare la propria offerta di servizi on-line rendendola disponibile esclusivamente tramite accesso con l'identità digitale SPID e la Carta d'Identità Elettronica, questo in ragione delle conseguenze e delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria e per garantire comunque accesso a tutti i cittadini, anche se in divario digitale. Si ritiene congruo altresì posticipare l'avvio dei progetti di trasformazione digitale legati alla disposizione su specificata entro il 30 giugno 2021.**

All'articolo 24, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) *al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le parole "30 giugno 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole "30 giugno 2021"; dopo le parole "abilitati ad operare sulla piattaforma." sono aggiunte le parole "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.", infine nell'ultimo periodo sostituire le parole "di cui al precedente periodo" con le parole "di cui al presente comma".*

Motivazione

Il progetto pagoPA, del quale si condividono gli obiettivi di sistema, ha trovato (e trova ancora) grossi ostacoli perché disegnato senza considerare la situazione di partenza e i dati oggettivi delle diverse realtà locali.

Ciò è reso ancora più evidente dalla straordinaria situazione di emergenza sanitaria in corso che ha acuito le difficoltà delle amministrazioni, non solo locali, nel complesso processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA.

Il dl Semplificazioni (articolo 24, comma 2, lettera a) proroga il termine per l'entrata a regime di pagoPA spostando al 28 febbraio la data di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di versare gli incassi agli enti pubblici solo attraverso pagoPA e quella dell'obbligo per gli enti di integrare i propri sistemi di incasso con l'infrastruttura nazionale.

Si ritiene tale previsione insufficiente a garantire l'entrata a regime di pagoPA. Occorre, infatti, prevedere un livello minimo di sussidiarietà che tenga conto della disomogeneità degli enti e delle difficoltà di quelli più piccoli nonché definire in maniera concertata un gantt realistico e sostenibile per tutti.

Si richiede pertanto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l'adozione di pagoPA previa predisposizione di un'offerta centralizzata di servizi di intermediazione gratuiti che facilitino l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.



Art. 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

All'art. 26, dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma 14-bis:

“14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).”

- *al comma 15 sostituire le parole “acquisito il parere in sede di” con le parole “previa intesa con la”.*

Motivazione

L'articolo 26 disciplina il funzionamento della piattaforma digitale tramite la quale le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese.

*Considerata l'importanza della piattaforma per la risoluzione di problematiche collegate al processo di acquisizione delle entrate degli enti locali, con particolare riguardo alla riscossione coattiva, **occorre che la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma, rimessa ai decreti attuativi previsti al comma 15 dell'articolo 26 del dl Semplificazioni, raccolga i risultati di un tavolo tecnico appositamente istituito e partecipato dal territorio e che la decretazione attuativa avvenga previo accordo in sede di Conferenza unificata.***

Art. 30- Misure di semplificazione in materia anagrafica

All'art. 30, comma 1 lettera b), dopo le parole “dati personali” inserire le parole “, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali”

Motivazione

I servizi resi disponibili dall'ANPR hanno un grande impatto sull'operatività comunale, pertanto, si ritiene necessario che i decreti sottesi all'adeguamento ed evoluzione dell'Anagrafe centrale suddetta prevedano una condivisione con gli enti locali in sede formale.

Art. 32-Codice di condotta tecnologica

All'art. 32, dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4bis:

“Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo”

Motivazione

Si condivide l'intento di omogeneizzare le risorse informatiche e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale attraverso la definizione di regole standard in un codice di condotta univoco per tutte le pubbliche amministrazioni, così come la possibilità di avvalersi di esperti esterni laddove l'amministrazione non possa reperire adeguate competenze all'interno del proprio organico. Considerata la scarsità di risorse disponibili, soprattutto a livello locale, e la strategicità dell'intervento pienamente coerente con le finalità del “Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'art. 239 del cosiddetto DL Rilancio, si ritiene indispensabile che le pubbliche amministrazioni possano accedere a tali risorse già destinate ai medesimi scopi, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33- Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

*All'art. 33, al comma 1, lettera b), dopo le parole “**amministrazione concedente**” inserire le parole “, **che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,** ”*

Motivazione

I dati acquisiti e generati nella fornitura di servizi in concessione rivestono particolare valore anche per la programmazione di politiche a livello locale: a titolo esemplificativo, gli accessi alle grandi città registrati ai caselli autostradali fornirebbero un'immagine dei flussi di mobilità extraurbana sia in entrata, sia in uscita, utile anche per la pianificazione di servizi di mobilità urbana.

Si ritiene, pertanto, utile estendere la disponibilità di queste informazioni anche alle altre PPAA, incluse quelle locali, per essere utilizzata al fine di accrescere la conoscenza dei propri territori e del proprio tessuto sociale per migliorare la programmazione dei servizi.

Art. 35- Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese

All'art. 35, al comma 1, lettera b), al primo paragrafo, eliminare le parole "già esistente"

All'art. 35, comma 3, dopo le parole "legislazione vigente" aggiungere le parole "a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, "

Motivazione

*Sebbene si comprenda l'intento di razionalizzare e ridurre i Centri per l'elaborazione delle informazioni disponibili sul territorio per motivi di risparmio e sicurezza in primis, si ritiene necessario **con la prima proposta emendativa** non porre il vincolo all'esistente per gli enti locali, sia perché è prevista una rilevazione triennale che quindi potrebbe far evolvere alcune infrastrutture, magari regionali, che risultino in possesso dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, anch'esso sottoposto ad aggiornamento annuale, sia per la velocità evolutiva delle tecnologie che potrebbe modificare il contesto di riferimento.*

***La seconda proposta emendativa** è necessaria poiché, considerata la scarsità di risorse disponibili, soprattutto a livello locale, e la strategicità dell'intervento pienamente coerente con le finalità del "Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'art. 239 del cosiddetto DL Rilancio, è indispensabile che le pubbliche amministrazioni possano accedere a tali risorse già destinate ai medesimi scopi, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Art.38- Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Al comma 1, alla lettera a), il secondo periodo è soppresso.

Al comma 3, dopo le parole "con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48," aggiungere le seguenti parole "nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni"

Al comma 6, dopo le parole "e, in ogni caso, di incidere," sopprimere le parole "anche in via indiretta"

Motivazione

La prima proposta emendativa ha la finalità di evitare un'incongruenza normativa che, in sede applicativa, rischia di generarsi sulla base dell'attuale formulazione della norma. Ciò in quanto lo stesso comma 3 dell'art. 86 del d.lgs. 259/2003, che la disposizione in questione va invece a modificare, equipara ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del DPR 380/2001. Atteso che la pianificazione ed il controllo del territorio sono prerogative locali, è assolutamente necessario che gli enti locali applichino la disciplina edilizia e urbanistica per la parte di loro competenza. In caso contrario si andrebbero a generare evidenti criticità sia in termini di complessiva attività di gestione del territorio sia di riscossione di relativi oneri.

Viepiù emergono profili di criticità procedurali legate alle attività degli uffici tecnici comunali, che si troverebbero a dover gestire in maniera differente, invece che univoca, procedimenti amministrativi in base al soggetto e oggetto delle istanze, andando in contrasto con la finalità del decreto legge che è quella invece di semplificare ed uniformare, per quanto possibile, le procedure.

***La seconda proposta emendativa** interviene sul comma 3 dell'art. 38 il quale prevede che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali sia considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale, eliminando quindi l'obbligo per gli enti di corrispondere il canone dovuto per gli impianti agli uffici territoriali del MISE. La previsione è apprezzabile perché equipara questo tipo di impianti comunali a quelli statali. La previsione è apprezzabile perché equipara questo tipo di impianti comunali a quelli statali. Ne andrebbe chiesta però l'estensione a tutti gli impianti di TLC che i Comuni installano e utilizzano per fini istituzionali.*

***La terza proposta emendativa** interviene sul comma 6 dell'art. 38 che punta a specificare i limiti entro i quali devono muoversi i Comuni nella definizione dei cd. "regolamenti antenne" di cui all'art. 8 comma 6 della legge 36/2001, chiarendo che i siti sensibili debbano essere individuati in modo specifico, che non possano definirsi esclusioni generalizzate sul territorio e che non è possibile, per il Comune, abbassare i limiti di esposizione elettromagnetica, la cui competenza è statale. La norma in parte specifica quanto già chiarito negli anni anche dalla giurisprudenza rispetto alle competenze comunali in materia, tuttavia nella sua attuale formulazione sembra vincolare troppo i Comuni nella loro potestà di pianificazione urbanistica e di ingenerare ulteriori contenziosi per la genericità del rinvio anche a forme non specificate "in via indiretta".*

EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

Articolo 49-bis- Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: « E-bis – Strade urbane ciclabili. »;

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: « E-bis – Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: « 12-bis) : Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura. »;

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: « 58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici. »;

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. »;

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

« 9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo

è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato. »

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; »;

b) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. », sono sostituite dalle seguenti: « sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. »;

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: « La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica », sono inserite le seguenti: « nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ».

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è

inserito il seguente:

« Articolo 12-bis. – (Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie

regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. »;

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati; c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

Motivazione

Gli interventi che compongono l'articolo sono modifiche urgenti e necessarie per consentire oggi una mobilità sicura a livello urbano e in sintesi riguardano:

1. il miglioramento della corsia ciclabile soprattutto dove la geometria delle nostre strade è vincolante e dove incontra le fermate del trasporto pubblico; e la possibilità di usare la casa avanzata anche per la corsia ciclabile alle intersezioni, i luoghi più complessi e meno sicuri;
2. l'utilizzo condiviso con le biciclette delle corsie preferenziali del trasporto pubblico laddove ci sia larghezza sufficiente per procedere in sicurezza;
3. l'introduzione del doppio senso ciclabile nelle strade a senso unico per le automobili, che aiuterebbe molto a permettere la circolazione delle bici in sicurezza evitando che nei dedali dei nostri quartieri le biciclette circolino sui marciapiedi o in contromano pericoloso;
4. l'introduzione della strada ciclabile, con segnaletica verticale e orizzontale, da utilizzarsi ad esempio e soprattutto nei controviali delle città, un modo veloce di mettere in sicurezza lunghi e utilizzatissimi itinerari;
5. la sicurezza delle strade vicine alle scuole luoghi dove è più necessario limitare la velocità, diminuire o annullare il traffico, promuovere pedonalità e ciclabilità, per aiutare le nuove generazioni;

6. *permettere ai Comuni di realizzare in maniera più rapida e semplice le zone a traffico limitato controllate con telecamere, strumenti efficaci contro traffico e incidenti, ma oggi realizzabili con procedure autorizzative complesse, lunghe e troppo ancora centralizzate;*
7. *permettere ai Comuni di installare dispositivi per il controllo di velocità non solo nelle strade extraurbane o di scorrimento, ma soprattutto sulle strade dei quartieri, vicino alle scuole, dove succedono gli incidenti con i pedoni, e lì drasticamente diminuire gli incidenti con feriti, e l'utilizzo lo dimostra: uno di questi dispositivi in strada abbatte del 50-60% gli incidenti con feriti;*
8. *permettere ai Comuni di utilizzare più strumenti per combattere la sosta irregolare, soprattutto quella che diviene causa di incidenti e insicurezza stradale come quella sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, nelle intersezioni, sui parcheggi disabili.*

Art. 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

All'articolo 27, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole "Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni" eliminare le parole "con popolazione fino a 20.000 residenti".

Motivazione

La norma estende il meccanismo di scambio su posto altrove, ovvero dove il punto di immissione di energia non coincide con il punto di prelievo e utilizzo, previsto dall'art. 27, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ai comuni fino a 20.000 abitanti, in base al fabbisogno e dietro pagamento degli oneri di rete.

La richiesta di ANCI è quella di estenderlo a tutti i Comuni, in linea con l'attuazione della direttiva sulle comunità locali energetiche, per abbattere i consumi del patrimonio o delle reti dei Comuni, in attesa che si realizzi a pieno la riforma del sistema distributivo elettrico e delle comunità energetiche locali.

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Semplificazioni esenzioni per occupazione suolo pubblico di manifestazioni culturali (art.181 di 34)

All'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies:

1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

Motivazione

La ripresa dell'offerta culturale è indispensabile al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica. Essa inoltre è egualmente fondamentale per la ripresa di fiducia nella socialità e nella mobilità anche a scopi turistici. Il settore e gli operatori culturali sono colpiti dall'epidemia in termini proporzionalmente assolutamente assimilabili a quanto avviene nel settore turistico. L'emendamento attribuisce agli organi esecutivi degli Enti Locali la facoltà di disporre la misura, sostenuta con finanza propria.

Erogazione contributi enti e associazioni culturali (art. 183, di 34)

All'art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

Motivazione

Le motivazioni dell'emendamento si radicano nelle medesime motivazioni che hanno dato forma alle misure disposte dal DL con il presente articolo, per quanto concerne la contribuzione dello Stato agli enti beneficiari di Fondi ministeriali allo Spettacolo. In particolare, la facoltà concessa agli Enti Locali, ove applicata, concorre all'efficacia della misura esistente per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della cultura e la continuità aziendale delle istituzioni culturali destinatarie di sostegno pubblico alla propria programmazione e funzionamento.

Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura (art. 183, di 34)

All'art. 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma 10-ter:

10-ter. Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

Motivazione

La presente proposta emendativa è tesa a far sì che le stazioni appaltanti – ad esclusione dei musei e luoghi della cultura statali, per cui è stato previsto del DL uno stanziamento per coprire la diminuzione delle entrate dovuta a mancata bigliettazione - possano procedere ad una revisione dei contratti in essere con le imprese culturali e creative. L'emergenza COVID-19 ha infatti portato alla cessazione o forte riduzione delle attività nei settori delle imprese culturali e creative che solo a partire dal 18 maggio 2020 stanno riprendendo molto gradualmente le attività, con ripercussioni sulle imprese che si protrarranno sicuramente per almeno tutto il 2020. Si tratta, infatti, di settori che implicano attività a contatto con il pubblico che faticeranno a riprendersi ben oltre la cessazione delle restrizioni imposte dal Governo a causa del COVID-19. La disposizione è dunque tesa ad aiutare le imprese culturali e creative a superare le conseguenze di questa emergenza che sta mettendo a dura prova la loro stessa sopravvivenza. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non necessita pertanto di copertura.



PROPOSTE DI INTEGRAZIONE NORME SISMA CENTRO ITALIA

Proroga personale

Aggiungere il seguente articolo:

Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti).

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3.»

Motivazione

L'introduzione del presente articolo ha lo scopo di assicurare la continuità operativa degli uffici impegnati nelle attività connesse con la ricostruzione, evitando frequenti rimodulazioni del personale impiegato. A tal fine si introduce la possibilità per i comuni di prorogare il personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis per ulteriori 36 mesi. Al fine di introdurre una misura "compensativa" a fronte di un lungo periodo di precariato, viene altresì formulata la possibilità di individuare, attraverso appositi decreti ministeriali, forme di premialità spendibili in futuri concorsi della P.A., per quel personale che, venendo incontro alle esigenze di continuità connesse alla ricostruzione, completa il proprio ciclo di impegno (36+36 mesi) presso il medesimo Ente.

Segretari comunali

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche all'art. 9-vicies septies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123

1. L'art. 9-vicies septies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 156/2019, è sostituito dal seguente:

Articolo 9-vicies septies

(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. I comuni di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 4, comma 3».

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo pone in capo La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.



Anticipazioni di cassa e tesoreria

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente
«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.
2. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:
Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.»

Motivazione

Il primo comma riguarda le anticipazioni di cassa ai Comuni, necessarie per il pagamento di stipendi e Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) . Si prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Il comma 2 disciplina le anticipazioni di tesoreria, consentendo ai Comuni interessati dagli eventi sismici di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente, ciò per via della tempistica di rendicontazione preventiva al rimborso delle spese anticipate dai Comuni (a valere sui fondi dell'emergenza) da parte della Regioni, tempistica assai lunga a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

Zona franca urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».

Motivazione

Questo articolo proroga la ZFU, al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi e per fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

PROPOSTE PERSONALE SCOLASTICO

Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine

Aggiungere il seguente articolo:

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.
2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere prorogati o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.
3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

L'imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 è caratterizzato dall'esigenza di organizzare i servizi educativi e scolastici in maniera tale da garantire un adeguato distanziamento tra gli alunni, in primo luogo riducendone la compresenza nelle aule. Ciò determina la necessità di rafforzare gli organici degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario. Si fa presente che i Comuni hanno sempre sofferto carenze di organico del personale delle scuole dell'infanzia gestite direttamente, dovute ad una pluralità di ragioni, quali il turn-over ridotto, che ha prodotto anche un sensibile incremento dell'età media del personale scolastico in servizio, e l'attrattività della scuola statale, che ha drenato, soprattutto negli ultimi anni, moltissimi insegnanti, transitati nei ruoli statali. Questa condizione si presenta oggi con i caratteri dell'emergenza, in vista del riavvio delle attività didattiche a settembre prossimo tenuto conto della necessaria ridefinizione della numerosità delle classi per esigenze di distanziamento.

E' inoltre necessario prendere in considerazione l'ipotesi di un incremento della domanda di servizi educativi comunali, che potrebbe determinarsi a causa della possibile contrazione dell'offerta degli operatori privati, gravati da maggiori oneri e costi organizzativi, o comunque della maggiore economicità dei servizi comunali per i nuclei familiari, molti dei quali incisi dalla crisi economica causata dall'epidemia.

Per le predette ragioni è indispensabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a consentire ai Comuni di reclutare il personale educativo-scolastico necessario per garantire i servizi per il prossimo scolastico. Il presente emendamento introduce la possibilità per i Comuni, per l'anno scolastico 2020-2021, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato anche in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, stante l'eccezionalità della situazione.

Efficacia delle graduatorie concorsuali

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali" sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021".

Motivazione

Primo comma. *L'emendamento ha l'obiettivo di eliminare una norma che impedisce ai comuni lo scorrimento delle graduatorie del personale scolastico ed educativo dei servizi gestiti in forma diretta.*

Questa norma, introdotta con la legge di conversione del DL n. 162/2019 (c.d. "decreto proroghe"), effettuando una impropria equiparazione tra personale scolastico statale, il cui reclutamento è disciplinato da normativa speciale, e personale educativo-scolastico comunale, il cui reclutamento segue le regole generali del D. Lgs. n. 165/2001, ha stabilito infatti la disapplicazione ai Comuni del comma 147 della legge di Bilancio 2020, che determina la durata delle graduatorie concorsuali approvate nel periodo che va dal 2011 al 2019. La conseguenza è un regime peggiorativo proprio per il reclutamento del personale delle scuole e degli asili nido comunali: dette graduatorie non possono più essere utilizzate solo per queste figure professionali, e i Comuni devono conseguentemente avviare nuove procedure concorsuali già in vista dell'anno scolastico 2020/2021.

L'emendamento riveste carattere di urgenza, tenuto conto dell'emergenza da Covid-19, e della conseguente necessità di adattare l'offerta dei servizi comunali anche in termini di rapporto tra bambini ed educatori/insegnanti, per garantire il non affollamento delle classi e l'adeguato distanziamento degli scolari.

Secondo comma. *Tenuto conto della circostanza che la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai Comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale, il presente emendamento ha l'obiettivo di introdurre una misura di acceleratoria, consistente nell'ampliamento delle possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli Enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. A tal fine si fa presente che in base alla scansione temporale definita dall'ultima legge di Bilancio (art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019) molte graduatorie concorsuali andranno a scadere il 30 settembre prossimo. L'estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall'imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previsto un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini.*

Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario

Aggiungere il seguente articolo

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

La normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. L'emendamento ha l'obiettivo di svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni.

PERSONALE

Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019

Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria

Aggiungere il seguente articolo:

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma:

“3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-bis e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.”.

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con quota 100.

In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, in particolare escludendo dalle voci di spesa tutte le assunzioni eterofinanziate o le spese rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del segretario comunale in caso di convenzione di segreteria, che andrà quindi imputato per la sola quota parte a carico dell'ente), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzato dal crollo delle entrate proprie.

Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della norma e di superare le problematiche evidenziate dalle decisioni già assunte da alcune Sezioni regionali di controllo (vedi da ultimo C.d.C, Sez. Toscana, n. 61/2020) è necessario prevedere la salvaguardia dei piani assunzionali approvati dai Comuni nelle more dell'emanazione del decreto.

